

AVVISI DI DEPOSITO DI P.R.G. E/O ATTI URBANISTICI

COMUNE DI AIELLO DEL SABATO - (Provincia di Avellino) - Via S. Mancini 48 - c.a.p. 83020 - Tel. 0825/666756 Fax 0825/666559 - (Provincia di Avellino) - Settore Tecnico - Manutentivo - (Sportello Unico per l'edilizia) - Protocollo n° 2948 del 10.06.2005. Decreto Dirigenziale n. 04/2005 - **Piano di Lottizzazione località Orti - Ditta: PICA S.r.l. (ex Nazzaro Edmondo) - Pubblicazione decreto di approvazione.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- Che in data 24.11.1988 con D.P.G.R.C. n. 12599 è stato approvato il Piano Regolatore Generale di questo Comune;

- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 35 in data 26.09.2003, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano di Lottizzazione in zona C1, alla località Orti, proposto dalla ditta Nazzaro Edmondo;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 23.12.2003, esecutiva a norma di legge, è stata concessa la voltura del Piano di Lottizzazione dalla ditta Nazzaro Edmondo alla nuova ditta "PICA S.r.l." la quale ha prodotto specifica istanza in data 04.12.2003;

- Che il CTR - Sezione Provinciale di Avellino - ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 15/83, in data 25.07.2003 con il n. 5587;

- Che con nota n. 663 del 16.02.04 (acquisita in data 20.02.04) è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 24 della legge 47/85, il Piano di Lottizzazione alla Regione Campania per le relative determinazioni;

- Che la Regione Campania con decreto n° 790 del 20.12.2004, acquisto agli atti di questo Comune in data 10.01.2005, non ha formulato osservazioni nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'art. 24 della legge 28.2.85 n° 47, sulla delibera di C.C. n° 35/2003 di approvazione del P.L. in oggetto;

- Che il Piano di Lottizzazione è stato depositato, previo avviso al pubblico, nella Segreteria Comunale dal 19.01.2005 per 30 giorni consecutivi e che nel periodo di deposito non sono state prodotte né osservazioni né opposizioni avverso il Piano;

- Vista la legge 17.8.1942 n. 1150;

- Vista la legge 6.8.1967 n. 765;

- Vista la legge 28.1.1977 n. 10;

- Vista la legge 28.2.1985 n. 47;

- Vista la legge 8.6.1979 n. 142;

- Vista la legge regionale 20.3.1982 n. 14;

- Vista la legge regionale 3.1.1985 n. 6;

- Vista la legge regionale 6.5.1985 n. 42;

DECRETA

E' approvato il Piano di Lottizzazione Convenzionata in località Orti, presentato dalla ditta "Nazzaro Edmondo" e volturato alla ditta "PICA S.r.l., relativamente all'area classificata nel vigente P.R.G. a zona omogenea C1, con destinazione nuova espansione residenziale, come da progetto redatto dall'arch. Getuli Gerardo e costituito dai seguenti elaborati:

1- Relazione tecnica;

2- Planimetria generale, catastale, stralcio PRG;

3- Planimetria generale del Piano di Lottizzazione e Servizi esistenti;

4- Planimetria stato di fatto e curve di livello;

5- Planimetria quotata del lotto e delle aree pubbliche;

- 6- Planovolumetrico;
- 7- Sezione longitudinale;
- 8- Rete idrica
- 9- Rete elettrica pubblica illuminazione;
- 10- Rete elettrica utenze private;
- 11- Rete fogna acque nere;
- 12- Rete fogna acque bianche;
- 13- Rete telefonica;
- 14- Particolari tecnologici;
- 15- Tipologia edilizia;
- 16- Relazione finanziaria e computo metrico;
- 17- Relazione di compatibilità geologica e dichiarazione di fattibilità;
- 18- Schema convenzione;
- 19- Relazione geologica geotecnica e stabilità dell'area.

Il presente decreto, munito dell'avviso di avvenuto deposito, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Aiello del Sabato e sul BUR della Regione Campania per il periodo previsto dalla legge.

Aiello del Sabato, lì 10.06.2005

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore
Geom. Pellegrino Mazza Dott. Ing. Pellegrino Esposito

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 4540 del 08.06.2005 - Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. Proposte di adozione.

AVVISO

Si porta a conoscenza che in data 06.06.2005 con atto n. 83, esecutivo, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione avente ad oggetto: "Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. Proposte di adozione".

Dalla residenza comunale, 16 giugno 2005

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Rossano

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA - (Provincia di Napoli) - Convocazione di una conferenza di servizi di cui all'art.12 della Legge Regionale della Campania 22.12.2004 n. 16 per l'approvazione del progetto relativo alla "Passeggiata Storico-Paesistica sui laghi e le isole Flegree ed al ripristino del collegamento tra il belvedere sul canale di Procida e l'Area Archeologica di Cappella, attraverso l'antico percorso di via Mercato di Sabato" finanziato con il PIT "Grandi Attrattori" dei Campi Flegrei di cui alla misura 2.1 del POR Campania.

Il Sindaco

Rende noto che il giorno 12 luglio 2005 alle ore 10,00 presso la sala Consiliare del Comune è stata convocata la conferenza di servizi di cui all'oggetto per l'approvazione del progetto relativo alla "Passeggiata Storico-Paesistica sui laghi e le isole Flegree ed al ripristino del collegamento tra il belvedere sul canale di Procida e l'Area Archeologica di Cappella, attraverso l'antico percorso di via Mercato di Sabato" finanziato con il PIT "GRANDI ATTRATTORI" dei CAMPI FLEGREI di cui alla misura 2.1 del POR Campania.

Il Progetto definitivo delle opere a farsi è depositato presso la Segreteria Generale del Comune per Giorni 10 affinché chiunque possa prendere visione e presentare eventuali osservazioni entro la medesima data del 12.07.2005.

Ai sensi del comma 2 dell'art.12 della L.R. Campania 16/2004, tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione degli interventi oggetto della conferenza possono chiedere a questo Ente di essere invitati alla suddetta conferenza di servizi.

Monte di Procida, 27/06/2005

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Andrea Marasco dr. Giuseppe Nicola Coppola

Il Sindaco

COMUNE DI MONTORO SUPERIORE - (Provincia di Avellino) - Area tecnico manutentiva - III Settore - Prot. n. 5893 del 7/6/2005 - **Esecutività del Piano di Lottizzazione Gaeta in località Banzano - Rione Carrara.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F.

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 33 del 17/07/2003 e n° 19 del 27/04/2004, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato il progetto di lottizzazione "Gaeta" in località Banzano - Rione Carrara; Dato atto che le suddette deliberazioni, unitamente agli elaborati progettuali e ai pareri acquisiti, sono state inviate con lettera prot. 11556 del 23/11/2004 alla Regione Campania per il visto di conformità ai sensi del 2° comma dell'art. 24 della legge 28/02/1985 n° 47;

Che tale nota è stata acquisita agli atti della Regione Campania il giorno 25/11/2004;

Che a tutt'oggi non sono stati acquisiti pareri ostativi all'approvazione della suddetta Lottizzazione;

Che, pertanto il parere di conformità è da ritenersi, ad ogni effetto di legge, positivamente intervenuto;

Preso atto che il piano di lottizzazione medesimo è conforme alle previsioni del vigente Piano regolatore generale;

Vista la legge della Regione Campania n° 14 del 20/03/1982 e s.m. ed i.

RENDE NOTO

Che il piano di lottizzazione "Gaeta" in frazione Banzano del Comune di Montoro Superiore, definitivamente approvato con deliberazioni di consiglio Comunale n° 19 del 27/04/2004 e n° 33 del 17/07/2003 diviene esecutivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Campania e contestuale affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Che gli atti del suddetto Piano di Lottizzazione sono depositati presso il III° settore a libera visione del pubblico.

Il Responsabile Caposettore F.F.
geom. Giuseppe Della Rocca

COMUNE DI NOCERA INFERIORE - (Provincia di Salerno) - Prot. n. 24124 del 23.06.05 - **Avviso di Variante al P.R.G. - Realizzazione del sito di trasferimento per R.S.U.**

AVVISO

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 865 del 27.10.71 e dell'art. 19 comma 2 del DPR 8.6.2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.05.2005, esecutiva a norma di legge, è stato adottata la Variante del PRG Comunale per la realizzazione del sito di trasferimento per i R.S.U.-

I sottoelencati atti:

- Copia deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23.05.2005.
- Variante di PRG (Tavola unica), costituita da :

a)Relazione tecnica; b)Corografia; c)Stralcio catastale; d)Planimetria generale di inquadramento; e)Stralci di PRG vigente; f)Stralcio catastale con individuazione della zona interessata dalla variante; g)Prospetto delle superfici e delle ditte catastali; h)Stralcio Aereofotogrammetrico con perimetrazione dell'area; i)Copia del certificato di destinazione urbanistica; l) Copia della misura catastale; m)Copia della relazione di sopralluogo dell'ARPAC del 23.06.2004; n)Copia del verbale n. 20 dell'11.05.05 della Commissione Consiliare Urbanistica. rimarranno depositati a norma della legge n. 865 del 27.10.71 e s.m. e i. presso la Segreteria Generale e presso l'ufficio Tecnico - Servizio Pianificazione

Urbanistica del Comune di Nocera Inferiore per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio 04.07.2005-

Entro tale periodo di deposito chiunque potrà prendere visione degli atti nei giorni feriali nell'orario di Ufficio e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e presentare eventuali osservazioni **entro giorni 60** (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURC, avvenuta il 04.07.2005.

Dette osservazioni dovranno essere presentate, in duplice originale di cui una su competente carta legale nei modi e termini di legge, all'Ufficio protocollo del Comune , che ne rilascerà ricevuta.

Il Dirigente
Ing. Luigi Canale

COMUNE DI PARETE - (Provincia di Caserta) - Settore Patologia del Territorio - Prot. n. 81 /PRES. Caserta, 26 mag. 2005 - **Approvazione della Variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Parete.**

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

* Il Comune di Parete, in data 27 ottobre 2004, ha trasmesso a questo Ente per l'approvazione, ai sensi della L.R. 20.03.1982 n.14, la documentazione relativa alla variante al vigente Piano Regolatore Generale ed al nuovo regolamento Edilizio;

* questo Settore, ritenuto che le procedure amministrative poste in essere dal Comune di Parete, per la formazione degli strumenti urbanistici, conformi alle direttive allegate alla L.R. n.14/82, nonché dell'art.21, comma 1, della legge n.136 del 30.04.1998, chiedeva al Comitato Tecnico Regionale integrato per l'Urbanistica, con nota prot. n. 287 del 23 novembre 2004, di esprimere, nei termini di Legge, il prescritto parere di competenza;

* Il Comitato Tecnico nella seduta del 27 dicembre 2004, verbale n. 35, decisione n. 01, deliberava, relativamente al P.R.G., che la documentazione tecnica venisse integrata dei seguenti atti:

- relazione geologica integrata con indagini geognostiche così come previsto dall'O.P.C.M. n° 3274/2003 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 816 del 17 giugno 2004;

- l'acquisizione delle tavole 8.1. TER, 8.2. TER e 10 TER riportanti la localizzazione delle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14/2004;

* successivamente, a seguito di acquisizione della documentazione di cui al punto precedente il Comitato Tecnico, nella seduta del 16 marzo 2005, verbale n. 07, decisione n. 01, esprimeva parere favorevole con prescrizioni, raccomandazioni e modifiche all'approvazione degli strumenti urbanistici generali di che trattasi.

In particolare RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE AL P.R.G., veniva espresso parere favorevole all'approvazione con le variazioni conseguenti alla presa d'atto dei pareri ed all'accoglimento delle Osservazioni, così come indicato al punto 9.b della relazione istruttoria con le seguenti raccomandazioni, prescrizioni e modifiche:

- nell'intesa che la Amministrazione Provinciale di Caserta, prima della approvazione, acquisisca dal Comune gli elaborati prescrittivi (Tavole di Zonizzazione, in scala 1/5000 e 1/2000, con identica simbologia di rappresentazione grafica delle tavole originarie, e N.T.A.) modificati in via definitiva;

- a condizione che nella NTA vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni :

Art. 15 - Fasce di rispetto

- al comma 5 - dopo la cifra 10% aggiungere il seguente periodo " esclusivamente per esigenze connesse alla conduzione del fondo ";

Art. 17 - Zone residenziale

- al comma 2 , dopo le parole " stazioni di servizio" aggiungere il seguente periodo: "nel rispetto delle specifiche normative di settore";

- al comma 5 , dopo le parole "20% del preesistente" , aggiungere il seguente periodo: "relativo alla parte di edificio demolito strettamente necessario all'allargamento stradale";

Art. 19 - zona B1

- al comma 2 modificare l'Indice fondiario in "1,6 mc/mq"

- al comma 4 aggiungere il seguente periodo " a condizione che, in relazione alle superfici a destinazione commerciale e/o terziaria, siano individuate le aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico (parcheggi e/o verde) , ai sensi del punto 2 dell'art. 5 DM 1444/68, anche su aree prossime al lotto di intervento";

Art. 21 - zona B3

- dopo le parole "ai quali" aggiungere il seguente inciso " nei limiti temporali di vigenza" ;

Art. 22 - zone C (4,10 e 11)

- dopo le parole "ai quali" aggiungere il seguente inciso "nei limiti temporali di vigenza";

Art. 23 - zone C (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 12)

- al comma 8 modificare l'Indice territoriale in "0,85 mc/mq"
- al comma 11 modificare la percentuale per gli standard in "18%"

Art. 24 - zone D1 - zone industriali

- al comma 2 eliminare le parole "per il titolare "

Art. 25 - zone D2- zone artigianali

- al comma 2 sostituire la parola "ultimo" con "sesto"
- al comma 6 eliminare le parole "per il titolare dell'impianto "

Art. 26 - zone D3- zone commerciali

- al comma 4 sostituire la parola "al 15%" con il seguente periodo "a quelle stabilite dal D.M. 1444/68 art.5 comma 1 - punto 2 , incrementate della eventuale ulteriore quota prevista ai sensi della L.R. 1/2000".

- Aggiungere il seguente comma : "Per gli interventi a destinazione turistico/ricettiva le norme di Piano sono integrate dalle prescrizioni di cui alla L.R. 16/2000."

Art. 27- zone D4 zone per servizi terziari

- al comma 3 sostituire le parole "al 20% della superficie territoriale" con il seguente periodo "a quanto stabilito dal D.M. 1444/68 art.5 comma 1 - punto 2, eventualmente incrementate della ulteriore quota prevista ai sensi della L.R. 1/2000";.

Art. 28- zone Agricole

- al comma 3 , dopo le parole "di 0,05 mc/mq " aggiungere il seguente periodo " per le aree interessate da colture pregiate (sulla base della Carta dell'Uso del Suolo , ovvero da dimostrare con le modalità previste dalla L.R. 14 e s.i.m., Direttive- Titolo II- punto1.8 , ovvero di 0,03 mc/mq per le aree agricole interessate da colture ordinarie";

- aggiungere il seguente comma : " sono ammessi gli ampliamenti di cui alla L.R. 41/84" aggiungere il seguente periodo " entro i limiti volumetrici consentiti per la specifica zona agricola " .

- "Fermi restando gli indici di edificabilità sono consentiti gli interventi di conversione ad uso agrituristico, da eseguirsi nel rispetto della indicazioni contenute nella L.R. 41/84 e della Legge 730/1985, autorizzabili a condizione che il titolare abbia i requisiti e sia iscritto nell'elenco di cui alla citata L.R. 41/84".

Art. 37 - Aree di determinazione standard

- eliminare il comma 5
- sostituire i commi 6 e 7 con il seguente testo :

"Per gli ambiti di zona a "determinazione standards" aventi dimensione inferiore a mq.1000 la Amministrazione Comunale ha la facoltà di rinunciare alla acquisizione delle aree che dovrebbero essere cedute gratuitamente da parte dei privati, richiedendo , in sostituzione , la monetizzazione del valore delle superfici .

Per gli ambiti di zona di dimensione superiore a mq. 1000 i proprietari (o , in loro vece , la Amministrazione comunale), potranno redigere un Piano di dettaglio per la utilizzazione delle aree, esteso all'intero ambito o a sub-ambiti di almeno mq 4000, individuando : a) i lotti a destinazione residenziale (entro il limite del 50% della superficie) , b) la quota, non inferiore al 35%, da destinare esclusivamente ad infrastrutture ed attrezzature pubbliche, nonchè i parametri per la monetizzazione relativa alla ulteriore quota residua , fino a raggiungimento del rimanente 50% .

Tale Piano , approvato con provvedimento della G.M., diverrà operativo previa stipula di una specifica convenzione".

Art. 41 - Deroghe

- aggiungere il seguente periodo "nei limiti stabiliti dall'art. 41quater della L. 1150/42 e secondo le procedure previste dall'art. 3 della L. 1357/55 e relative circolari ministeriali esplicative (518/63; 3210/67; 25.M/70)".

Art. 42 - Ampliamenti e sopraelevazioni

- al comma 1 , dopo le parole “ del presente PRG” aggiungere l’inciso “non compresi nella zona ”A” ,
- dopo il comma 1 aggiungere il seguente nuovo comma “Gli eventuali incrementi volumetrici dovranno essere contenuti entro il limite del 10% del preesistente e dovranno essere giustificati da esigenze di adeguamento igienico/funzionale e/o abitativo ”.

aggiungere il seguente:

Art. 44 - Prescrizioni della Autorità di Bacino

Per le aree a rischio idraulico moderato si fa riferimento a quanto previsto dalla revisione delle Misure di salvaguardia pubblicate sul BURC n. 50 del 20.10.2000 ed eventuali successive integrazioni e modifiche .

In fase di progettazione esecutiva si dovrà fare particolare attenzione alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche del sottosuolo con particolare attenzione alle zone di nuove espansione attesa la presenza di cavità sotterranee nelle aree già urbanizzate.

* Acquisiti, gli elaborati prescrittivi richiesti dal C.T.R.(Tavole di Zonizzazione, in scala 1/5000 e 1/2000, con identica simbologia di rappresentazione grafica delle tavole originarie, e N.T.A.) modificati in via definitiva;

* il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 05 del 31 marzo 2005, resa immediatamente eseguibile, approvava la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Parete, adottata con deliberazione di C.C. n° 17 del 26 giugno 2003 con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 16 marzo 2005, verbale n. 07;

* la predetta deliberazione veniva trasmessa al Comune di Parete, per le controdeduzioni di cui alla Legge Regionale n. 14/1982, con nota raccomandata prot. n. 109 del 22 aprile 2005;

* Il Comune di Parete con deliberazione Consiliare n. 7 del 19 maggio 2005 deliberava, relativamente alla variante al P.R.G. di approvare l’integrale accoglimento di tutto quanto deliberato dal Consiglio Provinciale di Caserta in relazione agli elaborati della “Variante al P.R.G.” ed alle “N.T.A.”;

VISTO :

* la Legge dello Stato n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i.;

* le Leggi Regionali n. 14 del 20 marzo 1982 , n. 9 del 7 gennaio 1983 e s.m.i. nonché la L.R. n° 16/2004;

* i DD.MM. 1/4/1968, n. 1404 e 2/4/1968 n. 1444;

DECRETA

1. Approvare la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Parete, adottata con deliberazione di C.C. n° 17 del 26 giugno 2003 con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l’Urbanistica reso nella seduta del 16 marzo 2005, verbale n. 07.

In particolare viene approvata la variante al vigente P.R.G. con le variazioni conseguenti alla presa d’atto dei pareri ed all’accoglimento delle Osservazioni, così come indicato al punto 9.b della relazione istruttoria, ed a condizione che nelle N.T.A. vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni :

Art. 15 - Fasce di rispetto

- al comma 5 - dopo la cifra 10% aggiungere il seguente periodo “ esclusivamente per esigenze connesse alla conduzione del fondo ”.

Art. 17 - Zone residenziale

- al comma 2 , dopo le parole “ stazioni di servizio” aggiungere il seguente periodo: “nel rispetto delle specifiche normative di settore”;

- al comma 5 , dopo le parole “20% del preesistente” , aggiungere il seguente periodo: “relativo alla parte di edificio demolito strettamente necessario all’allargamento stradale”;

Art. 19 - zona B1

- al comma 2 modificare l’Indice fondiario in “1,6 mc/mq”;

- al comma 4 aggiungere il seguente periodo “a condizione che, in relazione alle superfici a destinazione

commerciale e/o terziaria, siano individuate le aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico (parcheggi e/o verde), ai sensi del punto 2 dell'art. 5 DM 1444/68, anche su aree prossime al lotto di intervento”.

Art. 21 - zona B3

- dopo le parole “ai quali” aggiungere il seguente inciso “nei limiti temporali di vigenza”;

Art. 22 - zone C (4,10 e 11)

- dopo le parole “ai quali” aggiungere il seguente inciso “nei limiti temporali di vigenza”;

Art. 23 - zone C (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 12)

- al comma 8 modificare l'Indice territoriale in “0,85 mc/mq”

- al comma 11 modificare la percentuale per gli standard in “18%”

Art. 24 - zone D1 - zone industriali

- al comma 2 eliminare le parole “per il titolare ”

Art. 25 - zone D2- zone artigianali

- al comma 2 sostituire la parola “ultimo” con “sesto”

- al comma 6 eliminare le parole “per il titolare dell'impianto ”

Art. 26 - zone D3- zone commerciali

- al comma 4 sostituire la parola “al 15%” con il seguente periodo “a quelle stabilite dal D.M. 1444/68 art.5 comma 1 - punto 2 , incrementate della eventuale ulteriore quota prevista ai sensi della L.R. 1/2000”.

- Aggiungere il seguente comma : “Per gli interventi a destinazione turistico/ricettiva le norme di Piano sono integrate dalle prescrizioni di cui alla L.R. 16/2000.”

Art. 27- zone D4 zone per servizi terziari

- al comma 3 sostituire le parole “al 20% della superficie territoriale” con il seguente periodo “a quanto stabilito dal D.M. 1444/68 art.5 comma 1 - punto 2, eventualmente incrementate della ulteriore quota prevista ai sensi della L.R. 1/2000”;

Art. 28- zone Agricole

- al comma 3 , dopo le parole “di 0,05 mc/mq ” aggiungere il seguente periodo “ per le aree interessate da colture pregiate (sulla base della Carta dell'Uso del Suolo , ovvero da dimostrare con le modalità previste dalla L.R. 14 e s.i.m., Direttive- Titolo II- punto1.8 , ovvero di 0,03 mc/mq per le aree agricole interessate da colture ordinarie”;

- aggiungere il seguente comma : “sono ammessi gli ampliamenti di cui alla L.R. 41/84” aggiungere il seguente periodo ” entro i limiti volumetrici consentiti per la specifica zona agricola “.

- “Fermi restando gli indici di edificabilità sono consentiti gli interventi di conversione ad uso agriturismo, da eseguirsi nel rispetto della indicazioni contenute nella L.R. 41/84 e della Legge 730/1985, autorizzabili a condizione che il titolare abbia i requisiti e sia iscritto nell'elenco di cui alla citata L.R. 41/84”.

Art. 37 - Aree di determinazione standards

- eliminare il comma 5

- sostituire i commi 6 e 7 con il seguente testo :

“Per gli ambiti di zona a ”determinazione standards" aventi dimensione inferiore a mq.1000 la Amministrazione Comunale ha la facoltà di rinunciare alla acquisizione delle aree che dovrebbero essere cedute gratuitamente da parte dei privati, richiedendo, in sostituzione , la monetizzazione del valore delle superfici.

Per gli ambiti di zona di dimensione superiore a mq. 1000 i proprietari (o , in loro vece, la Amministrazione comunale), potranno redigere un Piano di dettaglio per la utilizzazione delle aree, esteso all'intero ambito o a sub-ambiti di almeno mq 4000, individuando : a) i lotti a destinazione residenziale (entro il limite del 50% della superficie) , b) la quota, non inferiore al 35%, da destinare esclusivamente ad infrastrutture ed attrezzature pubbliche, nonchè i parametri per la monetizzazione relativa alla ulteriore quota residua , fino a raggiungimen-

to del rimanente 50% .

Tale Piano , approvato con provvedimento della G.M., diverrà operativo previa stipula di una specifica convenzione".

Art. 41 - Deroghe

- aggiungere il seguente periodo "nei limiti stabiliti dall'art. 41quater della L. 1150/42 e secondo le procedure previste dall'art. 3 della L. 1357/55 e relative circolari ministeriali esplicative (518/'63; 3210/'67; 25.M/'70)".

Art. 42 - Ampliamenti e sopraelevazioni

- al comma 1 , dopo le parole " del presente PRG" aggiungere l'inciso "non compresi nella zona "A";

- dopo il comma 1 aggiungere il seguente nuovo comma "Gli eventuali incrementi volumetrici dovranno essere contenuti entro il limite del 10% del preesistente e dovranno essere giustificati da esigenze di adeguamento igienico/funzionale e/o abitativo ".

aggiungere il seguente:

Art. 44 - Prescrizioni della Autorità di Bacino

Per le aree a rischio idraulico moderato si fa riferimento a quanto previsto dalla revisione delle Misure di salvaguardia pubblicate sul BURC n. 50 del 20.10.2000 ed eventuali successive integrazioni e modifiche .

In fase di progettazione esecutiva si dovrà fare particolare attenzione alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche del sottosuolo con particolare attenzione alle zone di nuove espansione attesa la presenza di cavità sotterranee nelle aree già urbanizzate.

Le Osservazioni accolte , così come indicato al punto 9.b della relazione istruttoria, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione sono le seguenti: nn. : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 45, 48, 49, 50, 57, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 91.

2. Il Comune di Parete provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e conseguenziali.

3. L'esecutività del presente decreto resta subordinata all'osservanza di quanto disposto dalla L.R. 20 marzo 1982, n. 14, Tit. II, punto 5.

Il Dirigente

Gennaro Spasiano

Il Presidente

On. Alessandro De Franciscis

COMUNE DI PARETE - (Provincia di Caserta) - Settore Patologia del Territorio - Prot. n. 81 /PRES. Caserta, 26 mag. 2005 - **Approvazione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Parete, adottato con delibera consiliare n. 18 del 26 giugno 2003.**

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Parete, in data 27 ottobre 2004, ha trasmesso a questo Ente per l'approvazione, ai sensi della L.R. 20.03.1982 n.14, la documentazione relativa alla variante al vigente P.R.G. ed al Nuovo Regolamento Edilizio, quest'ultimo adottato con delibera di C.C. n° 18 del 26 giugno 2003;

- questo Settore, ritenuto le procedure amministrative poste in essere dal Comune di Parete, per la formazione degli strumenti urbanistici, conformi alle direttive allegate alla L.R. n.14/82, nonché dell'art.21, comma 1, della legge n.136 del 30.04.1998, chiedeva al Comitato Tecnico Regionale integrato per l'Urbanistica, con nota prot. n. 287 del 23 novembre 2004, di esprimere, nei termini di Legge, il prescritto parere di competenza;

- il Comitato Tecnico nella seduta del 27 dicembre 2004, verbale n. 35, decisione n. 01, chiedeva che la documentazione tecnica venisse integrata;

- Successivamente, il Comitato Tecnico, nella seduta del 16 marzo 2005, verbale n. 07, decisione n. 01, esprimeva, relativamente al Nuovo REGOLAMENTO EDILIZIO, parere favorevole:

- nell'intesa che il Comune provveda ad adeguare il documento al DPR 327/01 e DPR 380/01, al D.Lvo n. 152/99, alla L.R. 19/2001;

- con le seguenti modifiche ed integrazioni :

* Artt. 10, 29, 32, 39, 51 sostituire il termine "ufficiale sanitario" con la seguente dizione: Responsabile Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione ASL Ce/1 o suo delegato.

* Art. 26: vanno riviste le procedure per il rilascio del certificato di agibilità alla luce del DPR 380/01

* Art. 28: le altezze devono essere non inferiori a m. 2,40 anche quelle dei locali destinati a garage.

* Art 35: la media dell'altezza dei sottotetti abitabili deve essere non inferiore a m. 2,70 con l'altezza minima non inferiore a m. 2,20. Da eliminare il seguente rigo: "La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò condizionata al rilievo della temperatura da parte dell'Ufficiale sanitario".

* Art. 37 - Parametri edilizi

- Eliminare la modifica introdotta in sede di adozione e tendente alla completa esclusione dal computo delle S.U. dei vani scala (fatta salva la parte eccedente l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano utile);

- Alla voce sottotetti , dopo il periodo " non superiore a 2,20 mt" aggiungere il seguente periodo : "ed altezza minima , in corrispondenza delle pareti perimetrali, non superiore a ml. 1,40".

* Art. 44: Inserire il seguente periodo: "Per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, devono essere rispettate le norme e gli adempimenti previsti dalla Legge 26/10/1995 n°447 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico".

L'art. 8 della suddetta legge emana le Disposizioni in materia di impatto acustico", ed in particolare il punto 4 prevede che "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico"

Eliminare il seguente rigo: "In sede di controllo per l'agibilità dei locali, l'Ufficio sanitario dovrà collaudarne l'efficacia".

* Art. 48: Inserire il seguente periodo nel capoverso: Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti civili o produttivi devono essere effettuati nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal D. Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti di fognatura, nonché gli allacciamenti alla rete fognaria comunale, devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Ministero Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle

acque dall'inquinamento - Allegato 4 (Supp. Ordinario G.U. n°48 del 21/02/1977).

sostituire la frase ("eccetto che nella zona agricola" con la seguente (nella zona agricola lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'art 29 comma 27 l.a del D.L. n. 152/99 e sue m. ed int.).

* Art. 49: "pozzi neri"

Come primo comma inserire il seguente periodo :

"In conformità alle vigenti disposizioni normative i pozzi neri devono essere realizzati a perfetta tenuta stagna; essi dovranno essere sottoposti a svuotamento periodico ad opera di ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei liquami; la capacità deve essere proporzionata al numero degli utenti secondo quanto previsto dalla Delibera Ministero LL.PP. 4.2.197 .

* Art. 50: "... serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico" sostituire con "uso umano".

* Art. 53: sostituire la dizione "uso domestico" con "uso umano";

sostituire la frase "ma in tal caso deve risultare potabile dall'analisi dei Laboratori d'Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità Sanitaria" con la seguente: "a condizione che sia stata stato emesso giudizio di qualità e di idoneità d'uso da parte della competente Struttura della A.S.L. secondo quanto previsto dalle normative vigenti."

* Art. 98: "Gli impianti per le lavorazioni insalubri di" aggiungere: cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934 n. 1265.

* Art. 107 - Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione

Adeguare il testo alle indicazioni della L.R. 16/2004 relativamente procedura di autorizzazione.

* Art. 114 - Deroghe

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo : " e nei limiti stabiliti dall'art. 41 quater della L. 1150/42" .

- il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 05 del 31 marzo 2005, resa immediatamente eseguibile, approvava il Nuovo REGOLAMENTO EDILIZIO del Comune di Parete, adottato con deliberazione di C.C. n° 18 del 26 giugno 2003 con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del Comitato Tecnico Regionale integrato per l'Urbanistica reso nella seduta del 16 marzo 2005, verbale n. 07;

- la predetta deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva trasmessa al Comune di Parete, per le controdeduzioni di cui alla Legge Regionale n. 14/1982, con nota raccomandata prot. n. 109 del 22 aprile 2005;

- Il Comune di Parete con deliberazione Consiliare n. 7 del 19 maggio 2005 deliberava, relativamente al regolamento edilizio, di approvare il fascicolo "R.E." come modificato dall'U.T.C. in ottemperanza alle direttive del C.T.R. fatte proprie dal Consiglio Provinciale;

VISTO :

* la Legge dello Stato n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i.;

* le Leggi Regionali n. 14 del 20 marzo 1982 , n. 9 del 7 gennaio 1983 e s.m.i.;

DECRETA

1. E' approvato il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Parete, adottato con delibera consiliare n. 18 del 26 giugno 2003, con le modifiche, prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere del C.T.R. integrato per l'urbanistica reso nella seduta del 16 marzo 2005, verbale n. 07, decisione n. 01.

In particolare il Regolamento Edilizio è stato approvato:

- nell'intesa che il Comune provveda ad adeguare il documento al DPR 327/01 e DPR 380/01, al D.Lvo n. 152/99, alla L.R. 19/2001 ;

- con le seguenti modifiche ed integrazioni :

* Artt. 10, 29, 32, 39, 51 sostituire il termine "ufficiale sanitario" con la seguente dizione: Responsabile Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione ASL Ce/1 o suo delegato.

* Art. 26: vanno riviste le procedure per il rilascio del certificato di agibilità alla luce del DPR 380/01

* Art. 28: le altezze devono essere non inferiori a m. 2,40 anche quelle dei locali destinati a garage.

* Art 35: la media dell'altezza dei sottotetti abitabili deve essere non inferiore a m. 2,70 con l'altezza minima non inferiore a m. 2,20. Da eliminare il seguente rigo: "La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò condizionata al rilievo della temperatura da parte dell'Ufficiale sanitario".

* Art. 37 - Parametri edilizi

- Eliminare la modifica introdotta in sede di adozione e tendente alla completa esclusione dal computo delle S.U. dei vani scala (fatta salva la parte eccedente l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano utile);

- Alla voce sottotetti, dopo il periodo "non superiore a 2,20 mt" aggiungere il seguente periodo: "ed altezza minima, in corrispondenza delle pareti perimetrali, non superiore a ml. 1,40".

* Art. 44: Inserire il seguente periodo: "Per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, devono essere rispettate le norme e gli adempimenti previsti dalla Legge 26/10/1995 n°447 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico".

L'art. 8 della suddetta legge emana le Disposizioni in materia di impatto acustico", ed in particolare il punto 4 prevede che "Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico"

Eliminare il seguente rigo: "In sede di controllo per l'agibilità dei locali, l'Ufficio sanitario dovrà collaudarne l'efficacia".

* Art. 48: Inserire il seguente periodo nel capoverso: Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti civili o produttivi devono essere effettuati nel rispetto delle norme e delle procedure previste dal D. Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti di fognatura, nonché gli allacciamenti alla rete fognaria comunale, devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Ministero Lavori Pubblici - Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento - Allegato 4 (Supp. Ordinario G.U. n°48 del 21/02/1977).

sostituire la frase ("eccetto che nella zona agricola" con la seguente (nella zona agricola lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall'art 29 comma 27 l.a del D.L. n. 152/99 e sue m. ed int.).

* Art. 49: "pozzi neri"

Come primo comma inserire il seguente periodo :

" In conformità alle vigenti disposizioni normative i pozzi neri devono essere realizzati a perfetta tenuta stagna; essi dovranno essere sottoposti a svuotamento periodico ad opera di ditta specializzata ed autorizzata allo smaltimento dei liquami; la capacità deve essere proporzionata al numero degli utenti secondo quanto previsto dalla Delibera Ministero LL.PP. 4.2.197 .

* Art. 50: "... serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico" sostituire con "uso umano".

* Art. 53: sostituire la dizione "uso domestico" con "uso umano";

sostituire la frase "ma in tal caso deve risultare potabile dall'analisi dei Laboratori d'Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità Sanitaria" con la seguente: "a condizione che sia stata stato emesso giudizio di qualità e di idoneità d'uso da parte della competente Struttura della A.S.L. secondo quanto previsto dalle normative vigenti."

* Art. 98: "Gli impianti per le lavorazioni insalubri di" aggiungere: cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934 n. 1265.

* Art. 107 - Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione

Adeguare il testo alle indicazioni della L.R. 16/2004 relativamente procedura di autorizzazione.

* Art. 114 - Deroghe

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo : " e nei limiti stabiliti dall'art. 41 quater della L. 1150/42" .

2. Il Comune di Parete provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

Il Dirigente

Gennaro Spasiano

Il Presidente

On. Alessandro De Franciscis